

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 920)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 919)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MEDICI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)**

**e col Ministro delle Finanze
(VALSECCHI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria,
per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali,
concluso a Roma il 17 luglio 1971**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Au-

stria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge — previsto in lire 630 milioni —, si farà fronte col versamento al bilancio dello Stato — da imputarsi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata — di pari importo da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria denominato « Somme di pertinenza del Governo italiano a titolo di liquidazione parziale della DOSAG ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

ACCORDO**FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER
LA DEFINIZIONE DI QUESTIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

LA REPUBBLICA ITALIANA

e

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

nello spirito dell'amicizia esistente tra i due Stati e desiderose di definire le questioni finanziarie e patrimoniali accertate, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Ai fini di una completa definizione delle rispettive rivendicazioni patrimoniali e finanziarie di cui all'allegato n. 1 del presente Accordo, la Repubblica Italiana effettuerà alla Repubblica d'Austria un pagamento in contanti di 480 milioni di lire italiane.

La Repubblica Italiana si impegna inoltre ad assicurare il trasferimento alla Repubblica d'Austria della proprietà dei beni immobili e delle relative aziende, esenti da gravami e descritti negli allegati n. 2 e n. 3 del presente Accordo, con tutte le pertinenze di fatto e di diritto, che sono ora in proprietà della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (DOSAG, ex Südbahn Gesellschaft). La Repubblica Italiana si assumerà tutti i relativi oneri finanziari nei confronti della suddetta Compagnia e terrà indenne al riguardo la Repubblica d'Austria.

ARTICOLO 2.

Dopo il completo adempimento delle prestazioni concordate nell'articolo 1, tutte le reciproche rivendicazioni elencate nell'allegato n. 1 del presente Accordo sono definitivamente transatte.

Se, fino al verificarsi dell'effetto del primo comma, la Repubblica Italiana od una persona fisica o giuridica ad essa appartenente dovessero essere obbligate, in seguito ad una decisione non più impugnabile di un organo italiano competente, ad effettuare una prestazione per una rivendicazione che è stata regolata dal presente Accordo (allegato 1), la prestazione che la Repubblica Italiana è tenuta ad effettuare alla Repubblica d'Austria a norma del primo comma dell'articolo 1, verrebbe corrispondentemente ridotta di pari ammontare.

ARTICOLO 3.

Le acquisizioni di beni fondiari da parte della Repubblica Italiana o della Repubblica d'Austria che si rendono necessarie in relazione con l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo sono esenti da tutti i tributi previsti dalla legislazione federale austriaca e da tutti gli oneri fiscali previsti dalla legislazione italiana.

ARTICOLO 4.

1. La Repubblica Italiana procederà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, agli adempimenti di cui al precedente articolo 1 nei seguenti modi:

a) pagamento dell'importo di 480 milioni di lire in favore della Repubblica d'Austria su un conto della Banca Nazionale Austriaca presso la Banca d'Italia;

b) consegna dei documenti e delle dichiarazioni prescritte dalle leggi austriache per l'iscrizione tavolare dei diritti di proprietà della Repubblica d'Austria relativi a tutti i beni immobili elencati negli allegati 2 e 3, e per la continuazione della gestione delle aziende relative, nonché consegna di una dichiarazione della DOSAG, attestante che tutti gli adempimenti finanziari a suo favore per il trasferimento di proprietà, libere da gravami, alla Repubblica d'Austria, sono stati interamente soddisfatti, dalla Repubblica Italiana, e che la Repubblica d'Austria è esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. La Repubblica d'Austria opterà, entro un periodo di sessanta giorni dalla firma del presente Accordo, tra il trasferimento in sua proprietà dei beni immobili di cui all'allegato 3, ed il pagamento in contanti di 25 milioni di lire da parte della Repubblica Italiana.

Qualora la Repubblica d'Austria dovesse optare per quest'ultima soluzione, la Repubblica Italiana corrisponderà alla Repubblica d'Austria l'importo suddetto di 25 milioni di lire entro il termine di cui al precedente paragrafo 1.

3. Nel caso di alienazione a terzi dei beni patrimoniali elencati nell'allegato 2, da parte dell'attuale proprietaria (DOSAG), prima dell'adempimento degli obblighi derivanti dal paragrafo 1, lettera b), o nel caso di mancato trasferimento per altre cause nei termini previsti, la Repubblica Italiana corrisponderà alla Repubblica d'Austria un importo di 125 milioni di lire secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 5.

Il due Stati contraenti si forniranno tutte le informazioni necessarie al chiarimento di questioni connesse all'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 6.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Vienna. Esso entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo apponendovi i sigilli.

Fatto a Roma il 17 luglio 1971 in due originali, in lingua italiana e tedesca, ambedue facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:
ALDO MORO

Per la Repubblica d'Austria:
RUDOLF KIRSCHLAEGER

ALLEGATO 1.

ELENCO DELLE RIVENDICAZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI DEFINITE E DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 17 LUGLIO 1971

1) Indennizzi a persone fisiche e giuridiche austriache per perdite subite in conseguenza dei seguenti decreti italiani:

– regio decreto 30 gennaio 1939, n. 1155, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1939;

– regio decreto 30 gennaio 1939, n. 1156, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1939;

– regio decreto 30 gennaio 1939, n. 1157, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1939;

– regio decreto 30 gennaio 1939, n. 1158, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1939;

– regio decreto 30 gennaio 1939, n. 1159, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1939;

– regio decreto 6 marzo 1939, n. 2961, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1939;

– regio decreto 30 marzo 1939, n. 2979, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1939.

2) Indennizzi a cittadini austriaci membri di comunità agrarie nella Valcanale per la perdita subita, a seguito del trasferimento, dei diritti inerenti a tale qualità (cosiddetti *Anteilsrechte* – cosiddetti usi civici).

3) Crediti italiani extra-*relief* (Accordo sulle questioni finanziarie stipulato a Vienna il 24 novembre 1930, articolo 6).

4) Pensioni degli ex-pensionati della Südbahn (Accordo sulle questioni finanziarie stipulato a Vienna il 24 novembre 1930, articolo 6).

5) Indennizzi per beni mobili italiani soggetti a restituzione e non restituiti all'Italia dopo l'ultimo conflitto mondiale.

6) Rimborso dei risarcimenti pagati dall'Austria a cittadini italiani per danni di guerra in territorio austriaco.

7) Saldo *clearing* diplomatico dal 1946 al 1949.

8) Debiti italiani per pensioni derivanti dal Verbale d'Intesa italo-austriaco firmato a Roma il 25 luglio 1953.

9) Credito vantato dalla filiale di Innsbruck della D.U.T. nei confronti dello Stato italiano.

ALLEGATO 2.

DOSAGHOTEL SEMMERING

PROSPETTO:

	Terreni non costruiti m ²	Particelle edilizie m ²	TOTALE m ²
Ia. Terreni intorno all'albergo . . .	40.744	7.226	47.970
I. Impianto golf compresa la mas- seria	159.102	3.786	162.888
II. Bosco e lavanderia fino Sonnhof .	102.240	2.123	104.363
III. Parco tra masseria e la Hahnstrasse	59.184	100	59.284
IV. Parco tra sentiero masseria e Hahnstrasse	41.480	—	41.480
V. Parco Villa Sofie	13.657	873	14.530
VI. Parco Villa Schöler	9.286	—	9.286
VII. Terreni sopra e sotto la Hoch- strasse	10.775	18	10.793
VIII. Terreni sotto la Südbahnstrasse .	18.606	—	18.606
IX. Pinkenkogel (Austria Inferiore e Stiria)	51.734	—	51.734
X. Strade e sentieri	8.025	—	8.025
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE . . .	514.833	14.126	528.959

Foglio possessi fondiari:

Austria Inferiore	502.999 m ²
Stiria	25.960 m ²
	<hr/>
Totale . . .	528.959 m ²

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha, a m ²	Particelle edilizie ha, a m ²	Annotazioni
I.					
Impianto golf con masseria	174	B 87/1		33 01	Nr. 75 Edificio stalla
	174	B 87/2		3 60	Nr. 122 Pensione sportiva masseria
	174	B 87/3		1 25	Nr. 123 Stöckl
	174	957/1	1 26 97		
	174	966/1	3 17 05		
	174	962/1	1 07 66		
	174	968/1	1 23		
	174	968/3	9 70		
	174	968/4	06		
	174	969/1	71 89		
	174	969/2	9 44		
	174	969/4	44 24		
	174	969/5	05		
	175	946/3	1 48		
	175	948/2	2 92 45		
	175	948/2	2 66 52		
	175	948/9	33 90		
	175	948/15	39		
	175	948/16	26 40		particella nuova
	175	971/14	1 36		
	181	971/4	48 14		
	184	971/6	64 30		
	226	962/2	1 05 67		
	226	968/2	5 33		prati Schwarzwald
	226	969/3	37 46		
	226	971/3	19 33		
		Particelle fondiari . . .	15 91 02		
		Particelle edilizie		37 86	
		SOMMA			162.888 m ²

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m ²	Particelle edilizie ha. a m ²	Annotazioni
I a.					
Terreni intorno all'albergo					
	171	B 172/1		15 11	Nr. 22 Garage
	171	B 172/2		1 07	Nr. 36 Edificio stalla
	171	B 177		39 33	Nr. 1 Edificio albergo
	171	B 182		5 60	Nr. 27 Casa Koppensteiner
	171	B 204		8 50	Nr. 40 Waldhof
	171	B 272		2 65	Nr. 78 Deposito pompieri
	171	816/1	1 06 95		
	171	823/2	40 67		
	171	809/18	22 13		
	171	809/4	18 24		
	171	816/2	24 36		
	171	823/17	2 92		
	171	823/18	5 71		
	171	823/25	2 91		
	171	809/37	41 30		
	171	809/34	91 92		
	177	922/11	18 77		
	177	922/2	8 01		
	171	809/112	23 55		
		Particelle fondiarie . . .	4 07 44		
		Particelle edilizie		72 26	
		SOMMA			47.970 m ²

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m ²	Particelle edilizie ha. a m ²	Annotazioni
II.					
Bosco della lavanderia al Sonnhof					
	171	828/6	74 05		
	171	831/36	12 73		
	175	B 88			
	175	B 96		21 23	Nr. 133 Lavanderia
	175	904/1	39 32		
	175	904/2	1 10 17		
	175	831/38	7 80		
	175	948/12	6 41 22		
	175	856/2	14 01		
	175	956/3	29 83		
	175	948/11	91 29		
	175	956/13	1 98		
		Particelle fondiarie . . .	10 22 40		
		Particelle edilizie		21 23	
				SOMMA . . .	104.363 m ²
III.					
Parco tra Via della masseria e Hahnstrasse					
	172	B 175		1 00	Nr. 30 Casa dei camerieri
	172	832/2	17 18		
	175	917	83 29		
	29	922/7	4 91 37		
		Particelle fondiarie . . .	5 91 84		
		Particelle edilizie		1 00	
				SOMMA . . .	59.284 m ²

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m ²	Particelle edilizie ha. a m ²	Annotazioni
IV					
Parco tra sentiero masseria e Hahnstrasse	29	922/6	4 14 80		
		Particelle fondiarie . . .	4 14 80	41.480 m ²	
V					
Parco Villa Sofie	28	B 181		6 19	Nr. 25 Villa Sofie
	28	B 215		2 54	Nr. 144 Casa Weiser
	28	809/5	78 83		
	28	811/4	54 40		
		811/10	3 34		
		Particelle fondiarie . . .	1 36 57		
		Particelle edilizie		8 73	
				SOMMA . . .	14.530 m ²
VI					
Parco Villa Schüler	176	809/1	18 51		Nr. 23 Villa Schüler
	176	811/1	62 03		
	176	811/12	12 32		
		Particelle fondiarie . . .	92 86		
				SOMMA . . .	9.286 m ²

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha, a m ²	Particelle edilizie ha, a m ²	Annotazioni
VII					
Terreni sopra e sotto la Hochstrasse					
	171	B 431		18	Chiosco tabacchi, proprietario Kurt Hofer, Semmering 241
	171	809/38	39 73		
	171	809/32	68 02		
		Particelle fondiarie . . .	1 07 75		
		Particelle edilizie		18	
				SOMMA . . .	10.793 m ²
VIII					
Terreni sotto la Südbahnstrasse					
	180	786/5	41 23		
	171	807/1	1 44 83		
		Particelle fondiarie . . .	1 86 06		
				SOMMA . . .	18.606 m ²
IX					
Pinkenkogel					
	183	956/9	2 02 73		Austria Inf.
	183	957/5	55 01		Austria Inf.
	34	119/3	2 59 60		Stiria
		Particelle fondiarie . . .	5 17 34		
				SOMMA . . .	51.734 m ²

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEINOMINAZIONE	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m ²	Particelle edilizie ha. a m ²	Annotazioni
X					
Strade e sentieri					
	171	809/35	4 36		Strada dinanzi all'ala del ristorante
	171	809/60	8 17		A c c e s s o all'albergo presso Casa Holzer
	171	809/61	10 94		Ingresso al parco presso il Klein-Hans
	171	1115/5	7 03		Strada sul Wolfsbergkogel presso casa dei camerieri nr. 30
	173	1123/2	75		Sentiero stazione Wolfsbergkogel
	174	966/2	9 52		Strada verso masseria e golf
	175	1114/4	5 49		Sentiero sotto Villa Dunz
	175	1114/6	5 67		Strada Golf-masseria
	175	1115/4	8 84		Carreggiabile alla lavanderia
	175	1115/6	1 63		Scala Wolfsbergkogel
	175	1115/2	2 34		Scala Wolfsbergkogel
	176	811/11	15 51		Strada Garage Villa Schüler
		Particelle fondiarie . . .	80 25		
			SOMMA . . . 8.025 m ²		

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 3.

FONDI SINGOLI.

Numero d'iscrizione	Particella	Misura m ²
	1) <i>Comune catastale di Vienna-Margarethen</i> incluso nel libro fondiario della pretura Vienna-Centro	
2287	1531/6 giardino	114
	1528/1 giardino	3
	1031/23 prato	414
		— 531
	2) <i>Comune catastale di Liesing</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Liesing	
643	109/14 campo	23
	3) <i>Comune catastale di Rodaun</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Liesing	
290	262/1 giardino	626
	4) <i>Comune catastale di Bruck a/Mur</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Bruck a/Mur	
289	867/1 prato, campo	29603
	5) <i>Comune catastale di Diemlach</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Bruck a/Mur	
17	77/4 prato	2468
	6) <i>Comune catastale di Unterschwarza</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
210	262 campo	985
	7) <i>Comune catastale di Weitersfeld</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
331	176/36 campo	1764
	176/39 prato	1450
		— 3214
	8) <i>Comune catastale di Mureck</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
273	1091/2 campo con prato	452
	9) <i>Comune catastale di Halbenrain</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Radkersburg	
182	181/2 campo	608
	10) <i>Comune catastale di Diepersdorf</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
112	351/3 campo	731

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'iscrizione	Particella	Misura m ²
	11) <i>Comune catastale di Gersdorf</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Leibnitz	
130	1049 campo	162
	1050 campo	683
	1053 prato	457
	1056 campo	147
	1059 bosco	140
	1060 bosco	133
	1057 campo	79
		1801
	12) <i>Comune catastale di Lichendorf</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
369	2/236 prato	762
	2/342 campo	464
		1226
	13) <i>Comune catastale di Unter Loibach</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Bleiburg	
72	77/2 pascolo	13282
	77/7 pascolo	406
	77/8 bosco	1669
		15357
	14) <i>Comune catastale di Wölfnitz</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Klagenfurt	
44	812/2 campo	4100
	15) <i>Comune catastale di Krumpendorf</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Lienz	
10	343/2 prato	169
	16) <i>Comune catastale di Göertschach-Göednach</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Lienz	
104/II	563 campo	737
	17) <i>Comune catastale di Leisach</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Lienz	
45/II	792/2 campo	3482
	793/2 campo	755
	794/2 campo	925
		5162
	18) <i>Comune catastale di Vomp</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Schwaz	
68/II	3450 pascolo	3777
	19) <i>Comune catastale di Hall in Tirol</i> incluso nel libro fondiario della pretura di Hall i.T.	
872/II	673/1 campo	811

RIEPILOGO

FONDI SINGOLI

COMUNE CATASTALE	Numero d'iscrizione	Misura m ²
1) Wien-Margarethen	2.287	531
2) Liesing	643	23
3) Rodaun	290	626
4) Bruck a/Mur	289	29.603
5) Diemlach	17	2.468
6) Unterschwarza	210	985
7) Weitersfeld	331	3.214
8) Mureck	273	452
9) Halbenrain	182	608
10) Diepersdorf	112	731
11) Gersdorf	130	1.801
12) Lichendorf	369	1.226
13) Unter Loibach	72	15.357
14) Woelfnitz	44	4.100
15) Krumpendorf	10	169
16) Göertschach-Göednach	104/II	737
17) Leisach	45/II	5.162
18) Vomp	68/II	3.777
19) Hall in Tirol	872/II	811
		=====
	TOTALE	72.381
		=====